



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 30 Novembre 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | A |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 114850/2010 DELIBERAZIONE N. 586

COMUNE DI CESENA. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AT4A 06/11, AMPLIAMENTO ZONA ARTIGINALE OVEST, SITO IN LOCALITA' SAN CARLO-SAN VITTORE. ESPRESSIONE PARERE ART. 5 L.R. 19/2008; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 12, COMMA 4, D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena, relativa al "*Piano Urbanistico Attuativo AT4a (aree di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale) 06/11 sito in località San Carlo – San Vittore, ampliamento zona artigianale Ovest*", trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 12.10.2009 ed assunta al prot. prov. n. 98243 del 12/10/2009, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008 (parere in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio) previsto dalla L.64/74;
- art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (parere in merito alla "verifica di assoggettabilità").

Preso atto che:

il Comune di Cesena è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 55283/348 del 29.07.2003, ai sensi della L.R. 47/78;

Dato atto che, a seguito della richiesta riallineamento procedurale, con nota provinciale n. 101415 del 22.10.2009, il Comune ha provveduto a:

- Richiedere il prosieguo dell'iter di approvazione del piano in oggetto, con nota acquisita al prot. prov.le 80721 del 10.08.2010, comunicando l'avvenuto deposito a far data 09.08.2010;
- a fornire, con la medesima nota, l'attestazione richiesta ai sensi dell'art. 49 lettera p), che l'area oggetto del piano particolareggiato, non è interessata dai vincoli di cui RDL del 30.12.1923, n. 3267 (vincolo idrogeologico), vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati di cui alla L.445/1908 e che il Piano non ricade all'interno di zone dichiarate bellezze naturali, né della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale;

Dato atto inoltre che, a seguito del riavvio del procedimento, si sono rese necessarie integrazioni relative agli aspetti geologici, richieste con nota prot. 87848 del 07.09.2010, pervenute a questa amministrazione in data 20 ottobre 2010 (prot. prov.le n. 104622); con la medesima nota sono state trasmesse anche talune integrazioni e aggiornamenti relativi all'invarianza idraulica.

Verificato che:

Il Piano in oggetto riguarda una previsione del PRG vigente classificata come: "*Area Trasformazione di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale (AT4a)*" e disciplinata agli artt. 42, 46, 50 delle NTA del PRG;

CONSTATATO

- A) Che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:
- l'area interessata dal Piano, attualmente a destinazione agricola, è sita in località San Carlo – San Vittore, alle pendici della zona collinare;
 - l'area in oggetto, ad oggi unicamente accessibile dalla strada vicinale Travignano, è collocata nelle immediate vicinanze dell'E45 e si affaccia direttamente sulla strada provinciale SP7 Cesena – San Vittore;

- scopo dell'intervento è quello di consentire l'ampliamento dell'area artigianale esistente;
- la superficie territoriale è pari a mq. 46.795 con un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,40 mq./mq.; la Superficie utile lorda (SUL) è pari a 18.718 mq. e destinata a funzioni terziarie e produttive – manifatturiere; tali superfici di progetto risultano lievemente inferiori a quelle di P.R.G.;
- una quota di S.U.L. pari a 0,1 dell'Ut complessivo è destinata alle politiche insediative pubbliche secondo quanto prescritto dall'art. 42.08bis; essa è pari, quindi, a mq. 4.680 mq. di S.T. e 1.435 mq. di S.U.L.;
- il progetto prevede un'ossatura viaria costituita da una direttrice interna principale che taglia longitudinalmente, circa in mezzeria, l'area;
- sulla superficie edificabile, collocata lungo la direttrice di viabilità di attraversamento, si affacciano sul lato est due lotti edificabili, uno isolato destinato ad un'unità immobiliare per le alle politiche insediative pubbliche, l'altro, "multiplo" e del tipo a schiera, suddiviso in 10 unità immobiliari; sul lato ovest sono collocati, invece, altri 8 lotti;
- all'interno dell'area vi è una dotazione di aree pubbliche pari a:
mq. 4.791 di verde di standard, mq. 3.507 di parcheggi pubblici, mq. 6.511 di viabilità; 23.958 mq. di superficie(50% St) comprensive del verde di compensazione, saranno soggetti a cessione ;
- nel verde pubblico di standard collocato, come previsto dalla scheda di trasformazione, verso l'ambito rurale, è prevista la piantumazione di 87 alberi e 100 arbusti, mentre nel verde di compensazione saranno realizzate le due vasche di laminazione necessarie all'invarianza idraulica;
- le superfici permeabili saranno il 41% della superficie territoriale, per un totale di 19.363 mq.;
- sono previste, inoltre, tutte le reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica e di smaltimento dei reflui.

B) Che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti, e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il piano non costituisce nessun particolare quadro di riferimento per progetti ed altre attività essendo strumento attuativo previsto dalla pianificazione generale e non influenza altri piani o programmi;
- gli interventi previsti ai fini della compatibilità ambientale riguardano, in particolare:
 - *la realizzazione delle vasche di laminazione;*
 - *la mitigazione dei potenziali impatti attraverso una specifica progettazione delle aree verdi;*
 - *l'utilizzo di sistemi energetici ad energia rinnovabile (fotovoltaico, solare) secondo le norme vigenti;*
- l'ipotetico insediamento è destinato all'industria, impianti produttivi agroalimentari, l'artigianato produttivo e la foresteria aziendale;
- al fine di valutare gli impatti prodotti dalle potenziali attività vengono assunte le stime più cautelative derivanti dallo Screening del polo produttivo di Villa Selva condotte dal Comune di Forlì;

- il progetto prevede inoltre la realizzazione di una linea di collettamento principale, con la linea di fogna nera esistente, che dovrà essere valutata da HERA in grado di servire le previsioni urbanistiche ubicate lungo la valle del Savio;
- all'interno del comparto è prevista, inoltre, una linea principale di collettamento per la raccolta delle acque meteoriche con tubazioni debitamente dimensionate, nonché i bacini di laminazione ricavati nel verde in esubero;
- l'area sarà collegata ad altri due nuovi comparti, per i quali fungerà da elemento di collegamento, attraverso strade classificate come locali, mentre il sistema viario interno alla stessa è costituito dalla rete stradale esistente di pertinenza, debitamente collegata alla rete principale (E45);
- le potenziali sorgenti di disturbo acustico sono la via San Vittore e le attività produttive al contorno; pur non essendo a conoscenza delle attività di futuro insediamento, per alcuni lotti di progetto possono determinare una potenziale incompatibilità con un ricettore prossimo agli stessi (ricettore1);
- il progetto non prevede un incremento consistente del traffico e variazioni significative delle emissioni atmosferiche attraverso apposita comparazione con i dati e gli scenari previsti dal Piano della Qualità dell'Aria Provinciale;
- la zona interessata dall'intervento e le aree limitrofe non sono oggetto di particolari vincoli e problematiche ambientali - paesaggistiche.

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l'autorità precedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13-18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- a) Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- b) Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- c) Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- d) Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- e) Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- f) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- g) il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- h) il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- i) il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- j) la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/74)

L'area è localizzata su un deposito alluvionale terrazzato di ordine superiore del Torrente Savio, ai piedi del versante collinare costituito dalla Formazione Marnoso - Arenacea. I depositi alluvionali hanno un spessore di circa 12 metri, e sono costituiti da preponderanti limi sabbiosi, con un livello ghiaioso alla base.

Le litologie presenti e l'assenza di falda freatica nei primi metri, permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di terremoto.

L'analisi geofisica ha permesso di evidenziare l'importanza del contrasto di impedenza tra le ghiaie ed il substrato, con un importante picco posto ad una frequenza di sito di 5.6 Hz (frequenza fondamentale di sito). Tale frequenza potrebbe essere simile a quella propria degli edifici in progetto. Tale eventualità dovrà essere attentamente valutata dai progettisti in sede esecutiva, per limitare i rischi di doppia risonanza degli edifici in caso di sisma.

In merito al tema dell'invarianza idraulica dell'intervento, si prede atto del parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna sul dimensionamento dei dispositivi di stoccaggio delle acque piovane. Poiché il progetto prevede la realizzazione di vasche poste nel verde di compensazione, con un tirante massimo allagabile di circa 54 cm., è opportuno che tali depressioni siano recintate per impedirne l'accesso.

il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologica" a firma dei Dott. Geoll. Aldo e Alberto Antoniazzi, esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Decisione in merito alla "Verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008.

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale:

AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot. ARPA PGFC/2009/11933 del 26.11.2009 (agli atti con prot. prov. n. 112446 del 02.12.2009), non ritenendo necessaria l'assoggettamento a VAS del Piano in oggetto.

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il presente piano all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- il Piano si colloca a ridosso di un insediamento produttivo esistente e rappresenta una parte del suo ampliamento insieme all'AT4a 06/16 adiacente e ad un'altra area di espansione derivata dal previgente P.R.G.: la sua realizzazione consente pertanto l'integrazione tra le varie parti dell'insediamento artigianale previsto per la frazione;
- il P.R.G. (scheda di cui all'elaborato PG 5) ne ha già disciplinato assetto urbanistico e condizioni cui il piano particolareggiato risulta conformarsi; tra questi sono presenti anche indici e parametri urbanistico-ecologici di mitigazione degli impatti, volti a garantire un'ampia quota di permeabilità, una determinata densità arborea ed arbustiva, nonché il distacco visivo tra la nuova urbanizzazione e l'ambiente rurale retrostante.
- Il Piano consente inoltre di completare il sistema della viabilità che dovrebbe portare tutto il sistema produttivo della zona al diretto collegamento con l'E45, diminuendo e riducendo i transiti sulla viabilità provinciale e la realizzazione della rotatoria di intersezione tra la Via Sorrento e la Via San Vittore.

Rilevate, tuttavia le criticità di seguito esposte:

a) In merito alla viabilità, dovranno essere particolarmente studiate, ai fini della sicurezza, le intersezioni del nuovo comparto con la strada vicinale Travignano, interessata in due punti del suo tracciato.

b) Come segnalato dalla stessa verifica di assoggettabilità, si evidenzia una possibile conflittualità (a regime completo) di impatto acustico tra i lotti 1,2,3,4, 10 e 11 e il ricettore sensibile n. 1. Nel merito, la verifica stessa, sulla base dell'analisi del clima acustico e della documentazione dell'impatto acustico contenute nel piano, giunge alla conclusione che le ditte che si insedieranno in tali aree dovranno valutare attentamente la presenza di impianti e le eventuali schermature necessarie al fine di rispettare i limiti acustici, ottemperando altresì all'obbligo di presentazione della Documentazione di Impatto acustico per attività produttive con impianti o macchinari rumorosi secondo le norme vigenti. Posto che la necessità evidenziata andrà opportunamente recepita e tradotta nella normativa del piano, in un'ottica di prevenzione si ritiene che già il PUA possa adottare accorgimenti atti a ridurre tale criticità creando, di fatto, una fascia di transizione acustica (IVa) tra la classe V dell'insediamento produttivo e la classe III di quello agricolo-residenziale, con ciò giovandone, simultaneamente, sia gli aspetti atmosferici che quelli visivi. Tra questi accorgimenti si segnala la possibilità di:

- inserire nelle norme di piano una prescrizione che escluda attività/impianti a significativo impatto acustico nei lotti 1,2,3,4, 10 e 11;
- prevedere, al contempo, una maggior densità arborea ed arbustiva (ovvero anche un rilevato del terreno) nello spazio verde interposto tra l'edificio residenziale (recettore

1) e il bacino di laminazione, atti a conseguire un abbattimento acustico delle possibili emissioni.

c) Si rileva che il piano prevede espressamente di ottemperare alle direttive di cui alla Delibera del Consiglio Regionale 156 del 4 marzo 2008 *“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”*. Valutando che, anche in una prospettiva futura, si possa tendere ad elevare quanto possibile il livello della autosufficienza energetica dell'insediamento, anche superando i meri obblighi normativi introdotti dall'entrata in vigore della suddetta delibera regionale, e considerato che l'estensione, la tipologia edilizia, e la distribuzione planimetrica previste di norma per gli stabilimenti produttivi si prestano a rendere possibile ed auspicabile l'integrazione con impianti per la produzione di energie rinnovabili, si ritiene necessario, per il presente piano particolareggiato, specificare che:

- le tipologie edilizie abbiano coperture funzionali alla messa in opera di sistemi per la produzione di energia termica ed elettrica (solare, fotovoltaico);
- tale soluzione possa essere applicata anche per coperture delle aree di parcheggio privato o depositi esterni che presentino un'esposizione ottimale a tali fini.

d) La profondità del bacino di laminazione, collocato in area pubblica (benchè in verde di compensazione) e superando i 30 cm. di profondità, richiede opportuni sistemi di protezione (recinzione) affinché la fruizione dell'area possa avvenire in costanti condizioni di sicurezza, ribadendo con ciò con quanto già indicato dal parere sopra citato ai sensi dell'art. 5; la soluzione che sarà proposta per la sicurezza dell'area pubblica dovrà prevedere che i dispositivi di delimitazione (siepi – staccionate, etc..) siano atti ad impedire l'accessibilità al bacino.

e) Trattandosi di un'area che ricade fra quelle *“caratterizzate da ricchezza di falde idriche”* di cui all'art. 28 A del P.T.C.P., è necessario (come indicato al comma 7, art. 28 del PTCP) prevedere misure volte ad un uso razionale delle acque, che incentivino forme di risparmio idrico connesse ed adeguate alla funzione produttiva e alla manutenzione e gestione delle aree verdi private e pubbliche (anche in considerazione dell'ampiezza di quest'ultime). In particolare dovrà essere escluso il prelievo idrico da falda.

f) Si rileva infine, che la quantificazione di aree da destinare ai parcheggi privati, è derivata da un calcolo volumetrico basato su un'altezza pari a soli 3mt., inferiore a quella reale degli edifici. Si segnala, pertanto, la necessità di adeguare la dotazione prevista al disposto normativo di cui stato alla L. 122/89, per cui gli spazi da destinare a parcheggio privato devono essere quantificati con il parametro di 1mq./10mc. di costruzione.

Dato atto, infine, che:

- con nota prot. prov.le n. 113687 del 19.11.2010, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, la presente proposta è stata sottoposta al Comune;
- che il Comune, con nota in data 22.11.2010, ha risposto in merito alla proposta, concordando con la decisione di esclusione dalla VAS, fornendo ulteriori considerazioni sui punti sopra sollevati, rispetto ai quali si prende atto di un sostanziale accordo, con le seguenti eccezioni:

punto b) – Il Comune ritiene di non dover escludere nel P.U.A., per i lotti 1,2,3,4 e 10, attività con *“significativo”* impatto acustico, in quanto ciò comporterebbe una limitazione a priori alle possibilità di insediamento di aziende la cui *“rumorosità”* può essere controllata in sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi. Visto anche il parere favorevole di A.R.P.A., e l'obbligo di presentazione di una Documentazione di Impatto Acustico ai

fini del rilascio dei titoli abilitativi previsto dalla Classificazione Acustica del Comune, la nota comunale propone di introdurre anche nelle NTA del piano attuativo tale adempimento e di intensificare la densità arborea ed arbustiva dell'are verde antistante il recettore 1 ritenendo invece di difficile attuazione, per la sua modesta estensione, la realizzazione di un rilevato che sia efficace.

Punto c) – nella nota si concorda con l'introduzione nelle N.T.A. del piano di tipologie di coperture funzionali alla messa in opera di sistemi per la produzione di energia rinnovabile, mentre appare di difficile applicazione tale modalità per la copertura dei parcheggi privati in quanto incompatibile col raggiungimento delle quote minime degli indici ecologici del piano (indice di permeabilità, densità arborea/arbustiva, etc...).

Punto f) – la nota comunale esprime la propria interpretazione rispetto all'assunzione dell'altezza virtuale dei 3 metri per il calcolo dei parcheggi privati, proponendo di inserire nelle N.T.A. del PUA che, in caso di distribuzione della S.U.L. su più livelli andrà considerata l'altezza effettiva.

Ritenuto, in merito alle considerazioni comunali che le soluzioni proposte per i punti a), d), ed e) siano allineate alle questioni sollevate nella presente proposta, che pertanto vengono riproposte tal quali, mentre le problematiche di cui ai punti b) e c) possano essere ricondotte alle risoluzioni proposte dal Comune e sopra sintetizzate;

Ritenuto, viceversa, vista l'espressione della L.122/89, di non condividere l'interpretazione comunale circa le modalità di calcolo del parcheggio privato, sollevata al punto f), si rimette comunque alla competenza del Comune la corretta applicazione normativa della stessa.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "*Piano Urbanistico Attuativo AT4a (aree di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale) 06/11*" del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune ad integrare il piano secondo le valutazioni e gli accorgimenti progettuali come sopra specificato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

2) Di escludere il "*Piano Urbanistico Attuativo AT4a (aree di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale) 06/11*" del Comune di Cesena, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, chiamando il

Comune ad integrare il piano secondo le valutazioni e gli accorgimenti progettuali evidenziati nella parte narrativa e di seguito riepilogati:


- a) Dovranno essere particolarmente studiate, ai fini della sicurezza, le intersezioni del nuovo comparto con la strada vicinale Travignano, interessata in due punti del suo tracciato.
- b) Le problematiche acustiche, a livello di Piano attuativo, saranno risolte secondo quanto proposto dalla nota Comunale richiamata nella parte narrativa.
- c) Le tipologie edilizie dovranno avere coperture funzionali alla messa in opera di sistemi per la produzione di energia termica ed elettrica (solare, fotovoltaico).
- d) La profondità del bacino di laminazione, collocato in area pubblica (benchè in verde di compensazione) e superando i 30 cm. di profondità, richiede opportuni sistemi di protezione (recinzione) affinché la fruizione dell'area possa avvenire in costanti condizioni di sicurezza, ribadendo con ciò con quanto già indicato dal parere sopra citato ai sensi dell'art. 5; la soluzione che sarà proposta per la sicurezza dell'area pubblica dovrà prevedere che i dispositivi di delimitazione (siepi - staccionate, etc..) siano atti ad impedire l'accessibilità al bacino.
- e) Trattandosi di un'area che ricade fra quelle "caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 A del P.T.C.P., è necessario (come indicato al comma 7, art. 28 del PTCP) prevedere misure volte ad un uso razionale delle acque, che incentivino forme di risparmio idrico connesse ed adeguate alla funzione produttiva e alla manutenzione e gestione delle aree verdi private e pubbliche (anche in considerazione dell'ampiezza di quest'ultime). In particolare dovrà essere escluso il prelievo idrico da falda.
- f) Vista l'espressione della L.122/89, non si condivide l'interpretazione comunale circa le modalità di calcolo del parcheggio privato; si rimette comunque alla competenza del Comune la corretta applicazione normativa della stessa.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesena per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 46 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).


Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 .

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal - 6 DIC. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

